



Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Giorgiana Manzo, in funzione di Giudice del Lavoro
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al [REDACTED] pendente
tra

[REDACTED]

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA**

sciogliendo la riserva assunta osserva quanto segue.

Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, *ex artt. 700 e 669 ter c.p.c.*, la
ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA formulando le seguenti conclusioni: "1)
Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto
[REDACTED], *in*
persona del dirigente pro tempore, avente ad oggetto la rettifica del punteggio in graduatoria terza
fascia d'istituto ATA 2021/2024 per la provincia di Varese, con contestuale risoluzione anticipata
del contratto di lavoro a tempo determinato [REDACTED]

[REDACTED];
2) *Per l'effetto, Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di*
ripristinare il punteggio inizialmente posseduto dalla ricorrente, pari a [REDACTED] per il profilo di
Collaboratore scolastico e di [REDACTED] per il profilo di Assistente amministrativo, incrementato con quello
conseguito con la conclusione del contratto di lavoro al 30.06.2022, ovvero di quel maggiore o minor
punteggio che l'On. Giudicante riterrà di giustizia; 3) *Condannare il Ministero dell'Istruzione in*
persona del ministro pro tempore a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura
pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del
contratto (02.11.2021) sino alla naturale scadenza del medesimo (30.06.2022), oltre rivalutazione ed
interessi dal dovuto al saldo ovvero, in via alternativa, condannare il medesimo Ministero alla
riassunzione in servizio della ricorrente; 4) *In via subordinata, in ogni caso, per quanto sopra*
esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del





comportamento dell'Amministrazione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando al Ministero dell'Istruzione ovvero alle competenti articolazioni territoriali, di provvedere agli adempimenti all'uopo necessari;
5) *Condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio e rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.*

Si costituivano ritualmente in giudizio il Ministero convenuto e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA contestando in fatto ed in diritto quanto *ex adverso* dedotto; con vittoria di spese.

Ritenuta la causa di natura meramente documentale e pertanto matura per la decisione allo stato degli atti, l'udienza di discussione veniva celebrata con la modalità della trattazione scritta.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è parzialmente fondato e deve pertanto *in parte qua* essere accolto.

Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:

- che la ricorrente, in data 21.04.2021, presentava domanda [REDACTED] “*per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per la Provincia di Varese, ai sensi e per gli effetti e del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 ... che disciplina le modalità di inserimento in dette graduatorie per il triennio 2021/22; 2022/23 2023/24”;*

- che [REDACTED] “*individuava quale scuola “capofila” - ovvero addetta alla gestione amministrativa della domanda e degli adempimenti successivi - [REDACTED] e indicava quali profili professionali quello di: a) Assistente amministrativo (AA) e b) Collaboratore scolastico (CS)”;*

[REDACTED] che la ricorrente dichiarava altresì di essere in possesso dei titoli richiesti dalla normativa di settore per l’inserimento in graduatoria al fine di concorrere alle supplenze [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





> Per l'anno scolastico 2019/20, dal 02.09.2019 al 31.08.2020 con mansione di collaboratore scolastico;

> Per l'anno scolastico 2020/21, dal 01.09.2020 al 19.04.2021 con mansione di collaboratore scolastico”;

- che all'esito il punteggio definitivo che veniva attribuito alla ricorrente risultava essere il seguente (doc. 3 ricorrente): “collaboratore scolastico (CS), punti [REDACTED]; - Assistente amministrativo (AA), punti [REDACTED]”;

[REDACTED] che in data 17.09.2021 la [REDACTED] “veniva individuata con provvedimento del Dirigente scolastico quale destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato per la copertura di 1 posto di Collaboratore scolastico per 36 ore settimanali sino al 30.06.2021 presso Istituto Comprensivo [REDACTED]

- che la ricorrente “prestava regolarmente servizio presso detto Istituto sino al 02.11.2021, quando si vedeva notificare il decreto [REDACTED] a firma del Dirigente scolastico p.t. con cui si contestava l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativamente ai periodi diservizio dichiarati in domanda e, per l'effetto, si disponeva la rettifica del punteggio di inserimento nella graduatoria di terza fascia ATA per i seguenti profili” (doc. 5 ricorrente): “- Assistente amministrativo da punti [REDACTED]; - Collaboratore scolastico da punti [REDACTED] e la conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro”;

- che avverso il provvedimento richiamato la ricorrente presentava reclamo senza ottenere alcun riscontro (doc. 6 ricorrente).

Tutto ciò premesso, [REDACTED] adiva l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, lamentando la “violazione del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/22; 2022/23 2023/24 per il personale Ata – Tabella A5, lett. B) titoli di servizio, punto 4.2 e successivo punto 1 delle note alla tabella di valutazione”, la “violazione del principio di “automatismo delle prestazioni previdenziali” ex art. 2116 c.c.” e “la violazione dell'art. 7 della legge 241 del 1990” per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

A base del ricorso d'urgenza, per quanto concerne il requisito del *periculum in mora*, la ricorrente deduceva che il mancato riconoscimento dei due anni di servizio prestato presso [REDACTED] e la decurtazione del punteggio per omissioni contributive le impediscono di ottenere incarichi di supplenza in occasione delle convocazioni previste sia per l'anno in corso che per il prossimo anno scolastico 2022/23, con permanenza dell'attuale stato di disoccupazione.





Nel caso di specie, in via di premessa, va in primo luogo evidenziato che il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia viene attribuito agli aspiranti sulla base dei servizi *effettivamente* prestati, anche presso scuole paritarie.

Posto infatti che la PA ha interesse a valorizzare la *professionalità effettivamente maturata* dai candidati, il DM n. 640/17 attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del candidato, con possibilità di modificare il punteggio attribuito o di escludere il candidato dalla graduatoria in caso di negativa convalida dei dati.

Richiamata la *ratio* sottesa alla disciplina delle graduatorie in oggetto, è chiaro che occorre in primo luogo verificare la *veridicità* circa l'effettivo espletamento dei servizi che vengono dichiarati come effettuati.

Un primo riscontro della circostanza può quindi emergere proprio attraverso il controllo dell'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (scuola paritaria).

A tale proposito va quindi detto che, se è vero che il versamento dei contributi previdenziali *può* costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, il mancato versamento costituisce un indizio in ordine alla veridicità o meno del servizio dichiarato, che a questo punto deve essere in concreto verificato.

[REDACTED]

Ebbene, con il provvedimento impugnato viene implicitamente messo in discussione l'*effettivo* espletamento dei servizi come richiamati in domanda, con la conseguenza che gli stessi non vengono più conteggiati nel punteggio rettificato.

Se infatti è vero che i punteggi vengono attribuiti allo scopo di valorizzare l'esperienza acquisita, a fronte di seri dubbi sul punto - originati dal mancato riscontro contributivo con riguardo





ad alcuni periodi fra quelli dichiarati - è pacificamente onere della ricorrente quello di dimostrare in giudizio che il servizio, nel periodo contestato, è stato *effettivamente* espletato.

Ebbene, nel caso di specie risulta *per tabulas* che la ricorrente ha versato in atti copia della domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA III Fascia (doc. 1) e certificato di servizio per i periodi richiamati in ricorso rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'istituto paritario [REDACTED] unitamente al relativo contratto di lavoro (doc. 9).

Fatte tali premesse, nel caso di specie ritiene questo giudice di condividere le motivazioni dell'Ordinanza n. 86 del 30.9.2019 emessa dal Tribunale di Treviso - est. Tozzi - altresì richiamata da parte ricorrente, che in questa sede viene menzionata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc: *“2.3 Ritiene l'Ufficio che, stante la natura del presente procedimento, la documentazione allegata da parte ricorrente risulta sufficiente ad integrare la presumibile fondatezza della pretesa vantata.*

2.3.1. D'altro canto, gli elementi portati dall'amministrazione scolastica a fondamento della rideterminazione del punteggio attribuito per disconoscimento del servizio prestato costituiscono solo indizi insufficienti a minare la fondatezza del fumus boni iuris del ricorrente.

Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie di istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sè non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 numero 86 (Cass. Pen. 22 luglio 2015 n. 38466).

Nel caso di specie la certificazione prodotta dal ricorrente e attestante i servizi resi porta la firma di xxx Dirigente Scolastico (...).

2.3. Tali elementi complessivamente valutati non possono che far ritenere la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa del ricorrente volta al riconoscimento del servizio prestato presso l'istituto paritario “xxx” (...).” (Ordinanza Trib. Treviso, cit., in motivazione).

Fatte tali premesse, questo Giudice ritiene la fondatezza del *fumus boni iuris* per quanto concerne la domanda formulata dalla ricorrente e volta a chiedere il ripristino del punteggio inizialmente posseduto per il profilo di Collaboratore scolastico e per il profilo di Assistente amministrativo.

Ciò premesso, ritiene questo Giudicante che nel caso di specie, con riguardo alla domanda in esame, vada parimenti ravvisato anche il presupposto del *periculum in mora*, avendo la ricorrente dedotto che il mancato riconoscimento dei due anni di servizio prestati [REDACTED]





Si comunichi.

Varese, 19.7.2022

Il Giudice

Giorgiana Manzo

